

# Criticità nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24/04/2020

avv. Maria Cupolo – Consulente, esperto Privacy & Data Privacy Officer

ing. Ugo Gecchelin – Ingegnere, Innovation Manager, esperto di sicurezza, UNI CT 519/526

## Sommario

1	Prosecuzione delle attività lavorative .....	02
2	Sicurezza degli ambienti di lavoro .....	03
2.1	Campo di applicazione .....	03
2.2	Distanza interpersonale di sicurezza.....	03
2.3	Modalità di informazione.....	03
2.4	Misurazione della temperatura.....	03
2.5	Ambito delle pulizie e sanificazioni .....	04
2.6	Trattamento dei rifiuti .....	04
2.7	DPI (non solo mascherine).....	04
2.8	Gestione sintomatici .....	04
2.9	Situazioni di fragilità.....	04
2.10	Comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo .....	04
2.11	Documentazione a supporto.....	04
3	Trattamento dei dati .....	04
3.1	Cosa fare?.....	05
3.2	La tecnologia .....	05



### Premessa

Lo scorso 14 marzo, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, è stato promosso un incontro tra le parti sociali finalizzato all'intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali che ha portato alla sottoscrizione del *"Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*. [\(leggi\)](#)

È recente la nuova versione del Protocollo datata 24 aprile che aggiorna il precedente del 14 marzo, modificandone alcune parti. [\(leggi\)](#)

Di seguito ci si riferirà a quello del 14/03 come "Protocollo originale" e a quello del 24/04 come "Protocollo aggiornato", mentre per "Protocolli" si intenderanno entrambe le versioni.

Per le imprese le cui attività non sono sospese, l'applicazione del Protocollo originale è stata espressamente richiamata all'art. 1 comma 3 del DPCM del 22/03/2020, mentre per il Protocollo Aggiornato l'applicazione è richiamata all'art. 2 comma 6 del DPCM del 26/04/2020.

### Finalità

Questo articolo vuole affrontare alcune criticità rilevate dei Protocolli, in relazione alle evoluzioni dell'emergenza e delle evidenze riscontrate nelle attività oggetto dei Protocolli stessi, confidando che queste criticità possano essere risolte a breve in successive versioni.

Le criticità qui presentate sono suddivise in due ambiti: quello della sicurezza degli ambienti di lavoro e della interferenza tra le persone (non solo i dipendenti) e quello del trattamento di dati connesso alle procedure da adottare per il rischio COVID-19.

### Definizioni

Una prima criticità si riferisce all'imprecisione, già presente nel titolo di entrambi i Protocolli, fra la fonte del contagio e la conseguenza dello stesso. Infatti entrambi hanno come definizione: *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*, mentre è ormai risaputo che il virus (impropriamente "Coronavirus") è la **SARS-Cov-2**, mentre **COVID-19** è la malattia provocata dal virus<sup>1</sup>.

### 1 Prosecuzione delle attività lavorative

Le criticità che stiamo considerando portano a credere che siano possibili soluzioni alternative altrettanto valide ed anzi probabilmente più a favore della lotta al contagio, senza peraltro penalizzare da un lato i prestatori d'opera e, dall'altro, le attività imprenditoriali. Risulta pertanto poco opportuna l'affermazione in premessa del Protocollo aggiornato: *"La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza"*.

---

<sup>1</sup> Vedasi a questo proposito l'apposita pagina sul sito web del Ministero della Salute, a questo [link](#)

## 2 Sicurezza degli ambienti di lavoro

### 2.1 Campo di applicazione

Si riscontra innanzitutto il campo di applicazione troppo ristretto dei protocolli, in quanto rivolto alle sole attività manifatturiere. È pertanto necessario estenderne l'obbligo agli altri settori, ferma restando l'esclusione delle attività appartenenti al comparto sanitario, che ha già prescrizioni specifiche dettate da altre organizzazioni, anche a livello internazionale.

È quindi indispensabile aggiornare i Protocolli con le attività del settore commercio, di quelle dei servizi e di quelle dei trasporti e della logistica. In quest'ultimo caso, è possibile fare riferimento alle linee guida emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20/03/2020, proprio a seguito del Protocollo originale.



### 2.2 Distanza interpersonale di sicurezza

Un altro punto di criticità è quello della distanza interpersonale di "sicurezza", che viene indicata in 1 metro. Si ricorda che l'OMS parla di "2 yards", quindi 1,8 metri. Il Ministero della Salute indica peraltro 2 metri nella definizione di "contatto stretto", come da Circ. Min. Salute del 27-02-2020. Uno studio del MIT evidenzia che le goccioline (droplet) emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono 'viaggiare' nell'aria per quasi due metri. D'altronde, basta pensare al raggio descritto dall'apertura delle braccia di ogni persona in riferimento alle altre persone accanto, per rendersi conto che 1 metro non è una distanza di sicurezza, dal momento che anche le mani possono trasmettere il contagio dopo avere toccato superfici contaminate.

### 2.3 Modalità di informazione

Altro aspetto importante da prendere in considerazione è quello delle modalità di informazione dei lavoratori in merito alle procedure operative che traducono in concreto i Protocolli. Tale necessità è ancora più sentita, visto che nel Protocollo aggiornato si fa riferimento all'obbligo per le aziende di una non meglio precisata *"informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate"*, che può significare tutto...e niente!

Stante l'impossibilità di una classica formazione frontale e non essendo sempre possibile utilizzare le piattaforme apposite di call conference, è necessario definire il criterio minimo che riesca a raggiungere il lavoratore ovunque si trovi e permetta all'impresa di poter dimostrare sia le attività messe in campo che l'invio preventivo delle procedure predisposte per i lavoratori, prima del loro ingresso o rientro nei luoghi di lavoro.

A supporto di questo, è possibile citare quanto inserito nell'accordo FCA ed organizzazioni sindacali del 9/04/2020, dove si prevede l'invio della documentazione anche attraverso i canali WhatsApp ed email, oltre a renderla disponibile presso il posto di lavoro, modalità poi riprese anche da altre intese di associazioni.

### 2.4 Misurazione della temperatura

Nei Protocolli la misurazione della temperatura per i soggetti che accedono ai luoghi di lavoro è definita come una "possibilità". Di certo, questa attività, sempre più presente nelle procedure predisposte dalle aziende (anche in quelle di FCA), è da una parte una tutela del lavoratore, che può avere la sicurezza di non avere attorno persone ammalate; dall'altra del datore di lavoro che mette in campo un'ulteriore misura di controllo a contrasto del contagio.

Il trattamento dei dati (anche sensibili) dovrà essere effettuato in conformità con le regole attuali (vd. paragrafo 3).



## 2.5 Ambito delle pulizie e sanificazioni

In questa sede si vuole rimarcare la necessità di allargare l'ambito delle pulizie e delle sanificazioni (già previsto nei Protocolli per i locali di lavoro, gli ambienti, le aree comuni, le tastiere, i mouse, ecc.) anche alle macchine ed ai mezzi (si pensi ad un carrello elevatore, ad esempio) destinati ad uso in diversi turni di lavoro successivi o all'impiego promiscuo. Per queste attrezzature di lavoro dovrebbe essere prevista l'igienizzazione ad ogni cambio turno o ad ogni cambio di utilizzatore.

## 2.6 Trattamento dei rifiuti

Sia nei locali servizi, sia in quelli destinati alla svestizione o all'alienazione dai DPI, dovrebbero essere indicate le modalità di smaltimento e raccolta dei rifiuti, potenzialmente fonte di contagio (si pensi alle salviette in carta per l'asciugatura delle mani o ai fazzoletti).

## 2.7 DPI (non solo mascherine)

Qualora il lavoro imponga di operare a distanza interpersonale minore della "distanza minima" (vd. punto 2.2) e non siano possibili altre soluzioni organizzative, deve essere disposto l'obbligo di uso di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) marcati CE in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie, tenendo conto ovviamente anche delle attività di validazione straordinarie e in deroga svolte nel contempo da INAIL. Ovviamente, si potrebbe anche precisare la necessità di dare opportune istruzioni ai lavoratori per l'uso corretto degli stessi DPI.

## 2.8 Gestione sintomatici

Dovrebbe essere redatta una procedura per la gestione di una persona sintomatica in azienda destinata ai preposti ed agli addetti al primo soccorso. Devono essere resi disponibili idonei dispositivi di protezione individuale destinati alle persone che la soccorrono, ovviamente nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati (vd. paragrafo 3).

## 2.9 Situazioni di fragilità

Potrebbe essere opportuno includere nella categoria dei "soggetti fragili" anche le lavoratrici gestanti, che, pertanto, potrebbero fruire della sospensione dal lavoro, come previsto dalle norme di legge vigenti (D.Lgs. 151/2001 e D.Lgs. 81/2008), sempre nel rispetto della privacy (vd. paragrafo 3).

## 2.10 Comitato per l'applicazione e la verifica del protocollo

Si ritiene importante che il Comitato previsto nel Protocollo consideri la partecipazione del RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente.

## 2.11 Documentazione a supporto

Ferma restando l'ovvia possibilità che ogni impresa possa "fare di più", potrebbe essere opportuno specificare quanto indicato dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Nota del 13/03/2020) al riguardo della non obbligatorietà di variare il documento di valutazione dei rischi (DVR), a favore dell'implementazione di un più snello ed organico piano di intervento o di specifiche procedure. Questa documentazione dovrà indicare chiaramente le modalità di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione, basate sul contesto aziendale, sul profilo dei lavoratori e dei soggetti a questi equiparati.

## 3 Trattamento dei dati

Dal Protocollo emerge come il modello organizzativo e di gestione, che deve necessariamente essere implementato alla luce delle osservazioni sopra richiamate, non può in alcun modo prescindere dall'importanza del trattamento dei dati necessari ai fini della tutela e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei soggetti coinvolti, sia che si tratti del personale dipendente, collaboratori ecc., sia che si tratti del personale esterno come consulenti, fornitori, appaltatori di servizi, ecc.

I dati di cui si discute e che riguardano anche “dati particolari” (ex dati sensibili) come la misurazione dei parametri corporei (temperatura superiore a 37,5°C), debbono e possono essere raccolti ovviamente rispettando le norme vigenti in materia di protezione, trattamento e circolazione dei dati personali (REG. 2016/679/UE) e ciò in un’ottica non di contrapposizione con la salute e le finalità da perseguire ma in un’ottica di bilanciamento, con attenzione agli adempimenti richiesti a tutela non solo dei diritti e delle libertà dei soggetti coinvolti, ma anche del datore di lavoro che avrà agito conformemente a quanto richiesto.

### 3.1 Cosa fare?

La rilevazione delle informazioni necessarie per attivare il monitoraggio e l’attività di controllo richiesta ai fini della prevenzione, contrasto e contenimento del SARS-Cov-2 - si tratti di autocertificazione per acquisire informazioni inerenti la provenienza eventuale da zone a rischio o il contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, o si tratti di rilevare la temperatura corporea - deve sempre essere accompagnato da un’informativa che spieghi quali sono le modalità di trattamento, le finalità che consentono al datore di lavoro di poter procedere alla raccolta dei dati necessari, e che spieghino come, da chi, per quanto tempo verranno conservati i dati (potrebbero non essere registrati, ad esempio), nonché quali diritti è possibile esercitare. Il tutto è necessario per fornire adeguate misure e garanzie anche contro rischi disciplinari e discriminatori.

È importante sottolineare, come pure osservato nello stesso Protocollo, che la finalità da perseguire è quella della *“prevenzione dal contagio da COVID-19”* e che, come base giuridica, non è necessario il ricorso al consenso (da richiedere solo in casi di trattamenti ulteriori, ma non di quelli sottesi alle attività richieste ai fini del Protocollo), bensì occorre far riferimento ai provvedimenti in essere ed all’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio.

Resta inteso, infatti, che il trattamento deve sempre essere improntato ai principi di pertinenza, proporzionalità, liceità e necessità, minimizzando la raccolta il più possibile.

Il Titolare del trattamento dovrà attenersi all’acquisizione dei soli dati atti a dimostrare di aver agito osservando i provvedimenti in vigore, ovvero il Protocollo di cui si discute e, di conseguenza, tutte le normative connesse a dette previsioni (pensiamo alla disciplina inerente la sorveglianza sanitaria, la privacy e la protezione dei dati, ecc.).

La revisione operata nel Protocollo aggiornato, se da un lato riprende e riporta quanto appena descritto per il trattamento dei dati, ancora una volta non sottolinea come debba essere improntata la gestione corretta degli stessi e se gli adempimenti richiesti siano necessari anche per tutto quanto concerne, ad esempio, la gestione dei sintomatici (*con chi condivido i dati? come li tratto? come li registro?*) o la gestione delle situazioni di “fragilità”. Una gestione che porta inevitabilmente a dover richiamare l’attenzione delle figure interne all’azienda, ognuna per la propria funzione, a coadiuvare il Titolare del trattamento, insieme al DPO se nominato, a dover definire procedure precise su chi fa cosa, a dover interagire con le figure preposte alla sorveglianza sanitaria e alla sicurezza.

Le modalità operative devono essere effettive ed efficaci.

### 3.2 La tecnologia

Anche questa avrà un ruolo importante poiché dovrà essere per le aziende una risorsa per creare automatismi che diano supporto al modello organizzativo presidiando le attività, la raccolta dei dati necessari (ad esempio la misurazione dei parametri corporei), la sicurezza dei soggetti coinvolti, il controllo sulle misure di prevenzione attuate o anche da migliorare (si pensi all’attività di verifica per l’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza, o la necessità di scongiurare gli assembramenti), la sicurezza sotto l’aspetto dell’integrazione anche dei sistemi e delle infrastrutture. Il tutto considerando l’applicazione negli ambiti che potranno definirsi più critici (pensiamo alla





filiera alimentare, alla logistica, al mondo dei trasporti, ecc.) o meno critici ma non certo meno importanti anche e soprattutto in considerazione delle realtà produttive, industriali e del mondo dei servizi che caratterizzano il nostro sistema economico.

Le aziende, in assenza di specificazioni in merito, dovranno ponderare e comprendere quali siano le misure e le soluzioni tecnologiche che meglio si adattano alle finalità indicate dal protocollo e dalle ulteriori previsioni.

Sarebbe pertanto auspicabile una maggiore coerenza tra quanto individuato e i modelli organizzativi distinti per tipologia di attività, anche valutando in concreto i rischi di controlli da parte delle Autorità ex post.

In questa fase ed in assenza di linee guida ulteriori sul modello da attuare e delle deroghe rispetto, ad esempio, agli obblighi inerenti il controllo a distanza dei lavoratori (art. 4 Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970) occorre definire procedure, supporti documentali e ogni altra scelta o strategia nell'ottica di dar seguito agli obblighi imposti e di attuare ogni utile forma di tutela.

Insomma, le scelte anche per l'impiego delle soluzioni tecnologiche dovranno essere correttamente bilanciate e giustificate sulla base di valutazioni che tengano conto del contesto, dell'attività, delle garanzie da attuare e dei rischi da mitigare.

Il Protocollo aggiornato dovrà essere ancora rivisto, considerata anche la continua mutevole situazione. Pensiamo, ad esempio, alla collaborazione già richiesta in questa versione, nel caso in cui per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, l'autorità sanitaria competente disponga nelle aree maggiormente a rischio misure aggiuntive specifiche come l'esecuzione del tampone per i lavoratori.

Ma pensiamo anche ai test sierologici e all'utilizzo delle App di tracciamento, che potranno e dovranno certamente entrare nei modelli organizzativi per consentire una fase di convivenza con il virus e un'efficiente e sicura ripresa delle attività.

